

## Sandrino Luigi MARRA

### Regolamentazione dell'uso delle acque in un comune del meridione di Italia 1809-1939

L'uso delle acque pubbliche ovunque e dovunque ha sempre creato dissapori, litigi, contenziosi di vario genere, ed in passato ove spesso lungo i corsi di fiumi e torrenti vi erano impianti produttivi che funzionavano con la forza motrice di origine idraulica, le dinamiche di uso erano oltremodo complesse e nel tempo abbisognarono di una regolamentazione particolare, oltre ad una sorveglianza costante da parte dei comuni dell'uso e dello sfruttamento delle stesse. Un esempio particolare era il Torano a Piedimonte di Alife (oggi Matese), il quale nel suo corso e lungo il suo letto ospitava diverse attività legate alla forza motrice idraulica. Mulini, piccole attività artigianali per la lavorazione della carta, ma in particolare il cotonificio di Piedimonte che sfruttava la forza motrice generate dalle acque del Torano per far funzionare le proprie macchine, le quali nel 1845 ammontavano a 170 telai meccanici modello Jacquard mossi da tale energia, con un impiego complessivo di 1200 operai tra uomini e donne. Ma queste non erano le uniche attività che ne facevano uso, poiché con la stessa forza motrice per decenni funzionarono segherie idrauliche, ben 4 diversi molini, due cartiere, alcune concerie, diverse piccole industrie per la lavorazione della lana, di panni di lino, ed anche tintorie e gualcherie, ma in particolare le acque erano usate come ancora oggi per l'irrigazione dei campi. In questa attività le acque del Torano venivano irreggimentate in un dedalo di canali e canaletti che offrivano la possibilità di irrigare campi anche lontani alcuni chilometri dal letto stesso. Tale sistema era poi gestito dalla amministrazione del comune, attraverso dei regolamenti, con la sorveglianza della distribuzione delle acque affidata al corpo di polizia municipale ed il pagamento di una tassa di uso. Nel caso del Torano che attraversava più di un comune, il regolamento veniva strutturato dai rappresentanti dei comuni stessi toccati dalle acque del torrente, riferendosi comunque ad un regolamento legislativo regnicolo. In questo caso specifico, ovvero il Torano parliamo di un torrente che aveva al tempo, come oggi anche se irreggimentata, una portata di acqua che variava da 1000 a 2500 litri al secondo, ben sufficiente nel XIX° secolo all'uso ed alla bisogna industriale ed agricola.

Ma guardiamo ora un altro torrente, ben più piccolo, ma non di minore importanza sia per le genti del tempo, che per la sua storia, l'Arvento, il quale fu confine dello stato Normanno di Alife di Rainulfo Drengot, confine che si è conservato nei secoli poiché ancora oggi segna il confine tra le Diocesi di Alife/Caiazzo e Cerreto/Telese/Sant'Agata dei Goti. Nasce nel territorio del comune di Gioia Sannitica tra le frazioni Calvisi e Criscia, alle falde della "custarella" che in italiano potremmo tradurre "piccola costa" intesa come una corta falda rocciosa, d'altronde il luogo si presenta così, una balza piccola e nello stesso tempo imponente e rocciosa. Oggi il suo corso è divenuto stagionale, ma in passato era perenne, le fonti bibliografiche settecentesche lo indicano come un "torrente perenne" ove si pescavano "trote e qualche barbo" e ove le sue acque cristalline erano usate per l'irrigazione ed il funzionamento di alcuni "molini". In particolare si ha notizia dalle fonti di una autorizzazione al Duca di Laurenzana per la costruzione di un mulino, il testo del tempo così recita "Si permette al Duca di Laurenzana di animare con le acque del torrente Arvento un

*molino nel comune di Gioia in Terra di Lavoro, 14 Novembre 1841*" (Collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie dal 1841 al 1845).

L'uso delle acque del torrente Arvento, come di molti altri corsi di acqua del Regno delle Due Sicilie si rifacevano ad una legislazione del 1817 ove venivano inquadrare giuridicamente le acque ed il loro uso, oltre ad una precisa distinzione tra acque private e pubbliche, ove in queste ultime rientravano i fiumi ed i torrenti compresi quelli non navigabili, mentre per le acque private, ovvero le fonti in terreni di proprietà privata ne poteva far uso, il proprietario secondo i propri desideri. In effetti la legislazione del tempo andava a riorganizzare uso e diritti delle acque che erano state molto diverse prima dell'eversione della feudalità, e che verranno per un periodo contestate da molti nobili, i quali vedevano nella nuova legislazione un abuso spesso facendo riferimento alla legge stessa che diceva che andavano considerate pubbliche le acque navigabili accennando quindi ai fiumi o corsi di acqua atti anche al trasporto di cose. Restavano fuori dal vincolo legislativo secondo la legislazione ante 1806 tutti i corsi di piccole dimensioni, dai torrenti ai corsi più importanti quali il Torano stesso, ma che furono inseriti nell'articolo 18 della legge del 2 Agosto 1806 relativa all'eversione della feudalità, articolo contestato dagli ex feudatari. Ma intanto, proprio in seguito alle contestazioni si andò a valutare l'articolo 8 della stessa legge che recitava:

*"L'art. 8 di detta legge si esprimeva in questi termini. I fiumi, abolito qualunque dritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del dritto romano".*

Nell'inteso il diritto romano sugli usi delle acque era ben preciso e dunque prevedeva un uso pubblico dei corsi di acqua di qualsiasi natura. Nel 1809 la Gran Corte dei Conti deliberava una circolare per ovviare ad ogni dubbio giuridico in merito allo sfruttamento delle acque. Questa circolare così recitava:

*Napoli 13 settembre 1809. Ai signori Intendenti, Procuratori generali, e Procuratori Regi di 1. istanza. Diverse doglianze di comuni, e di particolari cittadini, i quali provano tuttavia le difficoltà antiche nella costruzione dei molini, mi hanno obbligato a prender conto de motivi, che hanno finora ritardato l'esecuzione di quella parte di legge abolitiva della feudalità, la quale ha distrutto le privative, ed ha renduto l'uso delle acque libero e comune. Ho quindi rilevato che due ragioni concorrono a mantenere gli effetti delle abolite privative. Una è l'interesse degli ex-baroni, i quali contendono con mezzi indiretti la costruzione delle nuove opere ; l'altra è l'interpretazione data ai regolamenti amministrativi intorno all'uso delle acque pubbliche. Entrambe queste cagioni sono l'una all'altra legate ; perciocchè gli ex-baroni non avendo essi abbastanza dritto per opporsi a quelli che fanno nuovi molini, o altre simili macchine ad acqua si giovano degli'impedimenti che nascono dalle istruzioni date agl'Intendenti delle provincie sulle regole, colle quali possono i privati valersi delle pubbliche acque. Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi, e la cattiva intelligenza che si da ad una legge, alla quale S. M. veglia con tanta sollecitudine mi ha comandato di dare per una istruzione circolare una tale spiegazione della legge stessa, che si ottengano i due seguenti fini: 1. che si prevengano tutti gli equivoci d'interpretazione, e tutti i pretesti, che può dettare l'interesse di coloro che vogliono conservarsi nel possesso delle antiche privative : 2. che facendo salve le leggi amministrative, le quali regolano l'uso delle acque riservate ai bisogni dello stato e della nazione si*

*lasciano tutte le altre acque nella loro piena libertà, e si dia luogo alle disposizioni del dritto privato per tutte le contese, che sorgono fra coloro, che credono avere il dritto di parteciparne. Soddisfacendo perciò a questi ordini, io discendo alle seguenti spiegazione.*

La circolare poi verrà convertita in legge, che andrà a chiarire e definire l'uso delle acque in modo definitivo, attraverso un reale rescritto dell'8 Settembre 1823:

*1." Le sole acque riservate all'ispezione del governo, e sottoposte alle regole amministrative del dipartimento dell'interno sono, conformemente al disposto dell'articolo 538 del Codice di Napoleone, quelle de fiumi navigabili, o atti al trasporto di zattere, e di legname. La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa in quanto non nocca all'uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle macchine in tali fiumi, l'irrigazione, ed ogni altro uso privato o individuale delle acque suddette deve esser preceduto dal permesso degli Intendenti delle provincie, e dalle verifiche contenute ne regolamenti dati dal Ministro dell'interno.*

*2. La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica, e non è soggetta ad altre restrizioni se non a quelle del dritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il dirigere l'uso o la distribuzione fra coloro, che hanno il dritto di parteciparne, ed il garentire il diritto di proprietà, che sulle medesime è permesso di acquistare.*

*3. Tutte le contese che sorgono sull'uso delle acque sottoposte alle regole del dritto privato, appartengono esclusivamente alle nuove autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove direzioni di tali acque appartiene a quei soli, il cui dritto sia stato violato.*

*4. Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere, o di legname tocchino l'interesse di una, o più popolazioni, che questo interesse consiste nell'uso delle acque, o che riguarda il danno pubblico, che potrebbe derivarne, sono anche capaci di regolamenti amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti, che dirigono l'irrigazione di una o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle acque relativi alle chiuse, ed alle altezze delle suddette acque; gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conservare, o a promuovere la sanità e salubrità del l'aria. È sempre libero alle autorità amministrative il dettare tali regolamenti: ma che dove così non esistono, la natura delle acque non sottopone ad alcuna restrizione quelli, che voglion servirsi del dritto comune.*

*5. Tutte le controvenzioni a regolamenti amministrativi sulle acque non riservate all'uso dello stato, e della nazione sono di competenza delle autorità giudiziarie.*

*6. In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i giudici di pace, ed i tribunali civili delle provincie, secondo le regole delle rispettive competenze giudicheranno nella materia delle acque di tutte le controvenzioni alle leggi del dritto privato, ed a regolamenti. Essi pronunzieranno sull'applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte da suddetti regolamenti.*

Ovviamente come detto le fonti sorgive in aree private vennero legislativamente impugnate dai proprietari dei fondi, se non altro per poter ottenere un guadagno anche economico. Ci si appoggiava sulla questione della proprietà privata e di tutto ciò che in essa è

presente, trattando infine l'acqua come se fosse un elemento statico stesso della proprietà, senza pensare che l'acqua è nella realtà un elemento mobile e che la sua non staticità è l'elemento differenziale. Così infine si andò a stabilire che:

*1 « L'acqua considerata come sostanza indipendente dal terreno su cui poggia , è rimasta in comunione negativa, ed evidentemente non appartiene che a colui, il quale se ne impadronisce il primo. Un uomo, che raccogliesse la pioggia in un vaso posto sopra di un terreno, nel quale questa acqua avrebbe dovuto cascare , non potrebbe essere perseguitato come ladro dal proprietario di tal terreno: questo ultimo non sarebbe autorizzato a dolersi che uno straniero fosse venuto, senza dritto, a situare un vaso sul suo fondo. Questo principio non ha diversa applicazione per le acque correnti. Una sorgente non appartiene a colui, sul podere del quale esiste, come oggetto isolato, ma come accessorio di questo, e per conseguenza del principio che la proprietà del suolo comprende quella del di sopra, e del di sotto. L'acqua appena uscita dal luogo in cui prende origine, senza che il proprietario di questo fondo ne abbia disposto, cessa di appartenergli , e non ha il dritto di obbligare in restituzione quelli che se ne servissero al di là del suo fondo. Questa acqua nulla ha di fisso, o d'immobile, niente su che possa propriamente parlando poggiare una proprietà. Nel momento essa è sopra un punto, l'istante immediatamente dopo ne occuperà un altro, nel quale una nuova porzione di acqua le succederà, a misura che scorre sopra de fondi ne diviene l'accessorio. Il suo letto è immobile: colui che viene ad attingervi l'acqua oggi, potrà attingerla dimani allo stesso punto, quantunque non sia la stessa acqua che gli si offre. Se questo terreno fosse disseccato per qualunque siasi avvenimento, sarebbe suscettibile di ricevere la coltura, e i travagli degli uomini (l'ARDEssUs servit. pred. P. 2. C. 1. Sez. 1. S. 1. n. 76 ).*

Con tale legislazione si andò dunque a chiarire ogni dubbio per il corretto uso e consumo delle acque che sarà soggetto alla sorveglianza della polizia locale la quale vigilerà sull'uso della stessa. Lo sfruttamento oltremodo per la parte irrigua fu assoggettata al pagamento di una concessione di uso che si basava sulla dimensione del campo, sulla tipologia di coltura, sulla distanza stessa del fondo rispetto all'alveo e quindi sui tempi stessi di uso irriguo delle acque. Ma non solo ciò prevedeva anche un calcolo ed una ripartizione rispetto al corso, la quale includeva le perdite per evaporazione, per distanza di percorrenza e dunque legato all'assorbimento da parte del terreno da percorrere.

*In conseguenza de principi già esposti spetta pure alla polizia amministrativa autorizzare le prese delle acque pubbliche, e le costruzioni dei molini o di altre macchine idrauliche, determinare come debbano esser disposte, acciò niun detrimento recar possano alle altrui proprietà, ordinare la demolizione, o la riduzione di quelle giudicate nocive al pubblico interesse. Oltre a ciò spetta alla stessa polizia dettare regolamenti per l'elevazione o altezza delle acque che servono ad animare i molini o altre macchine idrauliche, acciò colle inondazioni non sia inferito alcun danno alle pubbliche strade ed a privati poderi  
Non basta che le acque pubbliche vengano destinate al buon*

*uso nel modo precedentemente indicato. Essendo la loro forza limitata può impiegarsi per un determinato numero di macchine idrauliche; e l'irrigazione nei casi d'inopia non potendo eseguirsi per tutti i campi in ugual modo, dovrà con economia e discernimento esser diretta. Da ciò scende l'altra nobile prerogativa della polizia rurale consistente nella ripartizione delle acque. Non più contraddetta questa facoltà, è solo a vedere come la stessa debba venire esercitata nell'interesse di tutti, e senza pregiudizio di alcuno. Nell'adempimento di quali operazioni, ch'esigono molta accortezza per riuscire senza lamenti, non sarà giudicato superfluo l'esame delle diverse questioni che sopra questa materia ordinariamente si elevano. Tutte le volte che la polizia rurale venga chiamata a ripartire le acque, sua prima cura deve essere quella di vedere se il corso e l'uso delle medesime interessi l'industria o le proprietà di uno o più comuni. Avviene spesso che le acque di un fiume abbiano origine in un territorio, ma che poi nel corso attraversino poderi appartenenti a territori di altri comuni. I primi proprietari dovranno forse esser preferiti nell'uso delle acque, e potranno renderle di destinazione esclusiva alle loro industrie, o all'irrigazione dei campi? I fondi inferiori sarebbero esclusi da questo beneficio? Questioni siffatte che si offrono molto spesso agli amministratori meritano essere risolte co' principi di universale giustizia e di pubblico dritto. Già si è veduto esser demaniali le cose che non sono nella proprietà dei privati. Quando l'uso di tali cose sia comune a tutt'i sudditi di un regno, a tutt'i cittadini componenti uno stato.*

Tali regolamenti come già detto verranno utilizzati anche in tempi moderni, poiché la legislazione borbonica in materia in buona parte resterà in uso anche dopo l'Unità d'Italia, ed è ancora in uso nella regolamentazione regionale dell'uso delle acque. Ciò ovviamente dimostra la validità di tali regolamenti, ma non solo, ancora oggi come al tempo si usa una particolare unità di misura per l'approvvigionamento definita "modulo".

Esiste una testimonianza in merito relativo a tale unità di misura, ma che contemporaneamente è anche testimonianza dell'esistenza di mulini che sfruttavano il corso e le acque dell'Arvento. Nello specifico è un documento relativo al comune di Gioia Sannitica che recita:

*"Gennaio 1939. Si autorizza la Ditta Riccitelli Alfonso fu Pietro a deviare dal torrente Arvento nel comune di Gioia Sannitica, moduli 0,20 per uso forza motrice, per il funzionamento di un molino".*

Il mulino in questione è la struttura oggi in abbandono, munita anche di vasca per riserva idrica, che è ubicata in via Cervarano poco al di sotto della fontana. Il modulo quale unità di misura equivale a 100 litri al secondo, il mulino della ditta Riccitelli usufruiva dunque di 20 litri al secondo per il funzionamento delle macchine. La testimonianza della figlia, che oggi vive in Canada, aveva acceso il mio interesse e la ricerca ha poi non solo confermato l'esistenza del mulino stesso e del proprietario, ma anche del sistema di approvvigionamento dello stesso, oltre alla particolarità che spesso nonostante il decreto dell'uso delle acque e quindi del pagamento di una tassa, egli ne restasse senza, deviata per l'uso irriguo senza l'autorizzazione della polizia municipale che era addetta al controllo e gestione di questa. Oggi è invece il consorzio di bonifica che gestisce l'uso delle acque, anche se ciò non avviene più per l'Arvento da diversi decenni, ma resta ancora contemplata la possibilità di uso delle acque per forza motrice, con una sorta di fitto pluriennale, che parte da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30, rinnovabile.

Infine attraverso quanto detto abbiamo meglio compreso la gestione e distribuzione delle acque tra il XIX° ed il XXI° secolo nel territorio dei comuni di Gioia Sannitica e Piedimonte di Alife,

oltre a scoprire l'esistenza di due mulini lungo il corso dell'Arvento, uno che fu di proprietà del Duca di Laurenzana, alla curva al ponte di Auduni e l'altro in via Cervarano di Alfonso Riccitelli e di come un tempo in merito vi fosse una autonomia comunale, oggi non più esistente con la creazione dei consorzi di bonifica.

Autore: Sandrino Luigi Marra - [slmarra@libero.it](mailto:slmarra@libero.it)